Senato della Repubblica

XVIII LEGISLATURA

N. 1133

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori L'ABBATE, DONNO, GUIDOLIN, MININNO, CORRADO, LANNUTTI, MANTOVANI, DI GIROLAMO, PARAGONE, CORBETTA, TURCO, ORTIS, ANGRISANI, ROMANO, NOCERINO, VANIN, LUCIDI, ANASTASI, CASTELLONE, RICCIARDI, GALLICCHIO, TRENTACOSTE, BOTTICI, FLORIDIA, Marco PELLEGRINI, ACCOTO, COLTORTI, QUARTO, ORTOLANI, GARRUTI, PRESUTTO e FEDE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 MARZO 2019

Disposizioni per prevenire e ridurre i rifiuti in plastica per la tutela degli ecosistemi terrestri e marini

TIPOGRAFIA DEL SENATO

ONOREVOLI SENATORI. – L'obiettivo della presente iniziativa legislativa è prevenire e ridurre l'incidenza di microplastiche sull'ambiente (in particolare nell'ambiente acquatico e negli ecosistemi marini) e di conseguenza anche sulla salute umana, nonché di promuovere la transizione verso un'economia circolare con modelli imprenditoriali, prodotti e materiali innovativi e consumi consapevoli.

Si stima che ogni anno finiscano nel mare e negli oceani otto milioni di tonnellate di plastica. Ciò che preoccupa è poi l'inquinamento « invisibile » e di difficile quantificazione legato alle microplastiche. Le fonti di questo inquinamento sono diverse; a titolo esemplificativo se ne citano solo alcune:

le migliaia di microparticelle di plastica contenute nei prodotti per la cosmesi che ogni giorno arrivano in mare direttamente dagli scarichi;

le particelle prodotte da scarti industriali o materiali plastici degradati che si frantumano a causa degli agenti atmosferici;

i « petali o coriandoli » o altro materiale sintetico di piccole e medie dimensioni che durante cerimonie private o festività pubbliche vengono lanciati e che, una volta dispersi nell'ambiente costituiscono una causa di inquinamento. Una fonte inquinante quest'ultima, che si può eliminare e contenere, mettendone al bando l'utilizzo e regolamentandone l'uso.

Negli ultimi decenni la plastica è stata prodotta ed utilizzata dall'uomo con sempre maggior frequenza, tanto che attualmente questo materiale è divenuto il maggior detrito antropogenico inquinante presente negli oceani (*Law et al.*, 2010). Dagli anni Cinquanta alla prima decade degli anni Duemila, la richiesta mondiale di plastica è passata da 1 milione e mezzo di tonnellate a oltre 280 milioni di tonnellate. A questo impressionante dato va aggiunto il notevole incremento demografico della popolazione umana: negli ultimi cinquanta anni la densità di popolazione mondiale è aumentata del 250 per cento.

La conseguenza è ovvia: più plastica utilizzata e gettata via che, direttamente o indirettamente, arriva in mare. Essa può esser rinvenuta in ambiente marino in moltissime forme e dimensioni: sacchetti, sferule, materiale da imballaggio, rivestimenti da costruzione, recipienti, polistirolo, nastri e attrezzi da pesca.

I rifiuti plastici provenienti da terra costituiscono circa l'8 per cento di tutti i detriti plastici che si trovano nell'ambiente marino. Con circa la metà della popolazione mondiale residente entro un raggio di 80 km dalla costa, i rifiuti plastici prodotti in queste aree hanno un'alta probabilità di essere immessi direttamente in ambiente marino tramite fiumi e sistemi di acque reflue.

Gli impianti di trattamento delle acque sono in grado di intrappolare macroplastiche e frammenti di varie dimensioni mediante vasche di ossidazione o fanghi di depurazione, tuttavia una larga porzione di microplastiche riesce a bypassare questo sistema di filtraggio, giungendo in mare. Come mostrato da numerosi studi, i rifiuti presi in carico dai fiumi, visto il loro elevato flusso unidirezionale, sono trascinati direttamente negli oceani.

Anche le navi hanno rappresentato attualmente una rilevante fonte di rifiuti marini. Si stima indicativamente che durante gli anni Settanta la flotta peschereccia globale

abbia scaricato oltre 23.000 tonnellate di materiale di imballaggio in plastica (Pruter, 1987; *Mato et al.*, 2001; *Ivar do Sul et al.,* 2009). Nel 1988, un accordo internazionale ha fatto divieto alle imbarcazioni marine di abbandonare scarti plastici in mare; tuttavia, come troppo spesso accade, il rispetto di questo accordo è stato essenzialmente arbitrario, facendo sì che la navigazione restasse anche nei decenni successivi un'importante fonte di inquinamento marino: si stima che già nei primi anni Novanta siano state immesse in mare 6,5 milioni di tonnellate di plastica.

Un altro significante apporto all'inquinamento marino deriva dalla manifattura di prodotti plastici che usano granuli e piccole palline di resina (*pellets*), conosciute con il nome di *nibs*, come materia prima. Attraverso fuoriuscite accidentali durante il trasporto, sia a terra che in mare, un uso inappropriato dei materiali di imballaggio e il deflusso diretto da impianti di trasformazione, questi materiali possono entrare negli ecosistemi acquatici.

In generale, la plastica presenta una densità inferiore a quella dell'acqua di mare ed è per questo motivo che galleggia in superficie. Solo in seguito alle interazioni con gli organismi, come la creazione di microfilm intorno ai singoli frammenti o l'insediamento di organismi bentonici sui rifiuti più grandi, questi materiali possono affondare.

Convenzionalmente, i rifiuti plastici sono stati suddivisi in quattro classi dimensionali:

- le macroplastiche (>200 mm);
- le mesoplastiche (4,76-200 mm);
- le microplastiche di medie dimensioni (1,01-4,75 mm);
- le microplastiche più piccole (0,33-1,00 mm).

A queste classi è necessario aggiungere le nanoplastiche, le cui ridottissime dimensioni rendono tuttavia impossibile il loro campionamento tramite metodi tradizionali: secondo alcuni autori viene definito nanoplastica un frammento plastico di dimensioni inferiori a 20 μm (microns, cioè un millesimo di millimetro; quindi: 1 μm = 1 × 10-6 m), secondo altri addirittura al di sotto dei 100 nm (nanometri, ovvero un millesimo di micron; 1 nm = 1 × 10-9 m).

Per quanto concerne la problematica delle microplastiche, va sottolineato che tale realtà risulta la più allarmante in quanto la loro immissione nell'ambiente marino è pressoché quotidiana, derivante infatti da molteplici fonti come la disgregazione e il deterioramento delle macroplastiche, la perdita di fibre tessili nei lavaggi dei capi di abbigliamento, l'impiego degli strumenti da pesca e l'utilizzo di prodotti per la cosmesi. A tali aspetti si aggiunge, come vedremo più avanti, anche il rischio derivante dalla concentrazione di pericolose sostanze chimiche tossiche, gli ftalati, che favoriti dalle piccolissime dimensioni delle microplastiche possono facilmente passare dai bassi livelli trofici della catena alimentare come il plancton, ai pesci e quindi fino all'uomo.

Anche se tradizionalmente a destare più clamore sono i rifiuti di maggiori dimensioni, ultimamente si sta acquisendo la consapevolezza di come i frammenti plastici più piccoli e apparentemente insignificanti siano ancor più nocivi e pericolosi. Le microplastiche costituiscono un problema enorme per gli ecosistemi acquatici, sia marini che continentali ed è altrettanto indubbio che siamo giunti a un livello di inquinamento da plastiche tale da rendere quasi impossibile, almeno nel breve termine, una soluzione reale al problema, sebbene ci si possa adoperare quantomeno per contrastarlo e il presente disegno di legge si pone proprio questo obiettivo.

Oggi sappiamo che le conseguenze di questa grave forma di inquinamento pressoché invisibile a occhio nudo, sono decisamente più pesanti e proprio per questo diventa improcrastinabile una sua soluzione.

Il Mar Mediterraneo in particolare non può esser considerato immune da questo tipo di inquinamento; al contrario, date le sue caratteristiche di bacino semichiuso, la grandissima densità abitativa che caratterizza le sue coste e la presenza di numerosi corsi d'acqua dolce che in esso sfociano, possiede tutte le caratteristiche per essere uno dei mari più colpiti. Si stima siano almeno 250 miliardi i frammenti di plastica sparsi per tutto il Mediterraneo. La centralità dell'argomento ha spinto gruppi di ricerca di numerosi Paesi che si affacciano sul *mare nostrum* ad intraprendere delle campagne di monitoraggio, al fine di comprendere la reale entità dell'impatto delle microplastiche sull'ambiente marino.

Nel 2012 è stato condotto un esteso campionamento in tutto il Mediterraneo nord-occidentale durante i mesi estivi del 2010, concentrandosi principalmente lungo le coste italiane e francesi. In tale circostanza è stata riscontrata una concentrazione media di 0.116 frammenti/m^2 di superficie, fino ad un massimo di oltre 0.36 frammenti/m^2 al largo dell'Isola d'Elba. Tuttavia, oltre all'importanza dei numeri forniti da tale studio, è stato messo in relazione un fortissimo legame tra distribuzione delle particelle di microplastiche ed il vento. Infatti il campionamento ha subìto un'interruzione a causa del maltempo, precisamente tra il 22 ed il 25 luglio 2010, ed una volta ristabilitesi le condizioni meteo-marine adatte per la raccolta dati, si è osservato come la concentrazione media dei frammenti fosse diminuita nelle stazioni a « sopravento ». L'area è infatti molto esposta a venti provenienti da W e NW (come il Maestrale); il vento agisce quindi come forzante per tale materiale che si distribuisce nell'interfaccia acqua-aria, ed insieme alle correnti superficiali è in grado di ridistribuire ed indirizzare i frammenti lungo quelle rotte su cui agiscono maggiormente tali forze.

Risultati simili sono stati riscontrati in analisi condotte in Corsica e lungo le coste occidentali della Sardegna, in particolare nel golfo di Oristano. Qui le concentrazioni sono confrontabili con quanto osservato nel Mediterraneo nord-occidentale, in media 0.15 frammenti/m^2; la maggior parte del materiale è composto dal di-2-etilesilftalato (odiottilftalato, DEHP), plastificante noto per il suo basso costo, che compone il PVC, e noto per essere velocemente metabolizzato da vertebrati ed invertebrati.

Nel Mar Mediterraneo è difficile parlare di « isole di plastica » così come ci si riferisce ai casi sopra citati dei bacini oceanici; infatti non esiste un sistema di circolazione ciclonico e anticiclonico su così larga scala. Bisogna tuttavia sottolineare che l'esistenza di accumuli di rifiuti è stata segnalata nel Tirreno centrale e nel Mar Egeo.

In conclusione, è necessario ampliare il numero di studi nel Mediterraneo al fine di comprendere al meglio la reale densità delle microplastiche, le maggiori sorgenti e soprattutto come esse si distribuiscano in relazione alla circolazione superficiale che caratterizza il bacino.

I dati numerici finora elencati potrebbero essere sufficienti a far comprendere la portata dell'inquinamento da microplastiche. Tuttavia, per comprendere pienamente questa tematica è necessario considerarne gli effetti sugli ecosistemi acquatici.

In molti animali tali particelle creano danni fisici, come il soffocamento (tipicamente osservabile in molti invertebrati filtratori). Ma è solo l'inizio: è infatti di portata decisamente maggiore la tossicità che scaturisce dall'inquinamento da microplastiche, esponenzialmente incrementata da adsorbimento e bioaccumulo di sostanze inquinanti. Gli inquinanti organici persistenti che più frequentemente vengono adsorbiti sono ad esempio gli ftalati, i policlorobifenili (PCB), le organoclorine e i metalli pesanti.

Questo processo fa sì che una piccola superficie quale quella di una microparticella possa concentrare grandi quantitativi di inquinanti, favorendone la dispersione in mare e diventano una vera e propria « bomba a orologeria ». Già a metà del 1800, il grande filosofo tedesco Ludwig Andreas Feuerbach sosteneva che: « Noi siamo quello che mangiamo ». Questa affermazione è pienamente contestualizzabile anche in ambiente marino: « i pesci sono quello che mangiano » e dato che sovente ingeriscono microplastiche, per sillogismo « i pesci sono plastica tossica ».

Considerando che si consumano, infatti, circa 23 chili di pesce per persona all'anno, che salgono a 25 chili in Italia, un valore pari a meno della metà del Portogallo che con 56 chili a testa è *leader* in Europa, gli effetti sulla salute umana sono facilmente intuibili (Coldiretti – Impresa Pesca, 2015). Sono tantissime le specie affette da questa forma di inquinamento, dai filtratori, come i molluschi bivalvi (le classiche cozze e vongole che frequentemente arricchiscono i nostri pasti) e i crostacei cirripedi (balani), gli invertebrati detritivori, come oloturie, isopodi, anfipodi e policheti (in particolar modo *Arenicola marina*). È quindi frequente che gli animali a vita bentonica accumulino direttamente microplastiche anche di cospicue dimensioni, mentre le particelle più piccole possono essere ingerite anche da organismi planctonici, come i copepodi e gli eufasiacei, ma ovviamente l'accumulo diretto è riscontrabile anche ai livelli più alti della catena trofica, come nella balenottera comune (*Balaenoptera physalus*), che accumula notevoli quantitativi di ftalati (in media circa 45 ng/g di grasso), o nello squalo elefante (*Cetorhinus maximus*).

Alla luce delle riflessioni appena svolte e dei dati scientifici citati, si pone la presente iniziativa legislativa composta da cinque articoli.

L'articolo 1 introduce il divieto di immettere in commercio ed utilizzare in luoghi aperti i cosiddetti « coriandoli e/o petali » di materiale plastico. Tale divieto viene introdotto attraverso la modifica al decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54, in materia di sicurezza dei giocattoli che recepisce la direttiva 2009/48/CE, e in coerenza con quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

In particolare, i commi da 1 a 6 dell'articolo 3, capo 2, titolo 1 del suddetto regolamento definiscono le sostanze chimiche e ne delimitano l'ambito di applicazione. Va rilevato infatti che le sostanze chimiche di cui si compongono i coriandoli ed i petali in plastica non si degradano naturalmente nell'ambiente circostante, anzi, essi si depositano su prati e terreni e alle prime piogge vengono prima trascinati nelle condotte fognarie e poi finiscono in mare.

Recentemente, alcuni amministratori locali, tra i quali i sindaci di Venezia, di Rimini, di Livorno e di Fano hanno introdotto il divieto su tutto il territorio comunale, ed in particolare nei centri storici, di utilizzare coriandoli in plastica e altri prodotti similari (ad esempio, stelle filanti in plastica, cannoni spara coriandoli in plastica ed in materiali non naturali) anche in occasioni di feste, manifestazioni ed eventi e durante la celebrazione del Carnevale.

La letteratura scientifica mondiale è peraltro concorde nel lanciare l'allarme sui rischi connessi alla presenza nelle acque marine di tali micro plastiche, le quali una volta ingoiate dai pesci, entrano nella catena alimentare umana. Si ritiene pertanto necessario vietarne l'uso, al fine di scongiurare questa ulteriore aggravante dell'inquinamento del nostro ambiente acquatico e nell'ecosistema marino.

L'articolo 2 proroga al biennio 2019-2020 le risorse economiche stanziate dall'articolo

1, commi 543 e 544, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), volte al sostegno delle imprese virtuose che producono e distribuiscono bastoncini per la pulizia delle orecchie in materiale biodegradabile e compostabile, nonché prodotti cosmetici da risciacquo ad azione esfoliante o detergente che non contengono microplastiche.

La *ratio* di questa norma è di limitare l'incidenza negativa di tali prodotti sull'ambiente, indicare l'esistenza di soluzioni alternative adeguate, ecocompatibili ed economicamente accessibili, nonché orientare i produttori verso modelli imprenditoriali più sostenibili che prevedano possibilità di riutilizzo e materiali di sostituzione.

Per quanto riguarda il primo prodotto citato, il legislatore ha peraltro anticipato le indicazioni contenute nella parte « B » dell'articolo 5 della proposta di direttiva del parlamento europeo e del Consiglio COM (2018) 340 del 28 maggio 2018 ed ha introdotto con il comma 545 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017 il divieto, dal 1° gennaio 2019, di produrre e commercializzare i bastoncini per la pulizia delle orecchie senza il supporto in plastica o comunque in materiale non biodegradabile e compostabile ai sensi della norma UNI EN 13432:2002. La stessa disposizione aggiunge anche l'obbligo di indicare sulle confezioni dei medesimi bastoncini le chiare informazioni sul loro corretto smaltimento.

Per quanto riguarda invece i prodotti cosmetici da risciacquo, il legislatore nel comma 546 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017 ha introdotto il divieto, dal 1° gennaio 2020, di mettere in commercio « prodotti cosmetici da risciacquo ad azione esfoliante o detergente contenenti microplastiche », e nel successivo comma 547 ha delimitato il campo di applicazione del divieto specificando la definizione di « microplastiche » (particelle solide in plastica, insolubili in acqua, di misura uguale o inferiore a 5 millimetri, intenzionalmente aggiunte nei prodotti cosmetici) e di « plastiche » (polimeri modellati, estrusi o fisicamente manipolati in diverse forme solide che, durante l'uso e nel successivo smaltimento, mantengono le forme definite nelle applicazioni previste).

Il comma 548 stabilisce le sanzioni amministrative pecuniarie in caso di violazione dei relativi divieti contenuti nei commi citati.

L'articolo 3 modifica il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introducendo l'articolo 181-*bis* volto alla promozione di prodotti cosmetici sfusi o alla spina e di riutilizzo di imballaggi primari.

La vendita alla spina costituisce un esempio virtuoso, semplice ed economico del riutilizzo dei rifiuti di plastica e non semplicemente del loro riciclo. Il miglior modo per eliminare i rifiuti di plastica è infatti non generarli. La vendita alla spina non solo riduce a zero tali rifiuti, ma incide sul contenimento del consumo di materie prime, dal momento che per riciclare la plastica si deve comunque usare nuovo petrolio e nuove risorse di acqua ed energia elettrica. Si stima che circa 2.654.374 flaconi di prodotti cosmetici riusati fino ad oggi si siano tradotti in 488.405 kg di CO_2 risparmiate all'ambiente.

Inoltre, per incentivare i negozianti a predisporre dei punti vendita di prodotti sfusi o alla spina, è stata prevista una riduzione della tassa sui rifiuti (TARI) in proporzione alla diminuzione della frazione in peso degli imballaggi primari.

L'articolo 4 introduce delle restrizioni all'immissione sul mercato di determinati prodotti di plastica monouso e recepisce le indicazioni contenute nella citata proposta di direttiva COM (2018) 340 del 28 maggio 2018 (in particolare, la parte C dell'allegato di cui all'articolo 6).

Il presente articolo riguarda i contenitori per bevande ossia i recipienti usati per con-

tenere liquidi, con tappi e coperchi di plastica, e stabilisce che tali prodotti possono essere immessi sul mercato nazionale solo se tali tappi e coperchi di plastica restano fissati al contenitore per la durata dell'uso previsto del prodotto.

Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente articolo i tappi e coperchi di metallo con sigilli di plastica.

Sul punto, va sottolineato che i tappi e i coperchi di plastica, sono tra gli oggetti di plastica monouso più frequentemente dispersi sulle spiagge dei Paesi dell'Unione europea. Da qui nasce l'esigenza di introdurre norme più stringenti per i requisiti di progettazione di tali prodotti.

L'articolo 5 reintroduce una virtuosa pratica del passato, il cosiddetto sistema del « vuoto a rendere ». Anche in questo caso, la finalità della norma è di promuovere la riutilizzazione degli imballaggi destinati all'uso alimentare. Tale sistema è semplice e conveniente sotto molti profili, non da meno quello economico. Da un punto di vista pratico, si prevede una cauzione versata al momento dell'acquisto di un prodotto come una bevanda o altro in un contenitore di vetro, alluminio o plastica. La cauzione è restituita al consumatore nel momento in cui il contenitore vuoto è reso al venditore in modo che possa essere riutilizzato più volte senza divenire un rifiuto.

Il deposito cauzionale sul « vuoto a rendere » è sicuramente il mezzo più efficace per il ritiro dei contenitori: infatti, il ritorno al loro produttore ha percentuali di resa dall'80 al 90 per cento, come dimostrano i risultati raggiunti in altri Paesi del nord Europa, dalla Germania all'Olanda e, infine, ai Paesi scandinavi. Risulta essere, inoltre, un'efficiente misura di prevenzione per correggere comportamenti ecologicamente scorretti e per limitare fortemente l'uso dei contenitori « usa e getta ». Al contrario, i contenitori a rendere presentano notevoli vantaggi:

1) il contenitore non diventa rifiuto, quindi non grava sui costi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti e non va a riempire discariche e ad alimentare inceneritori;

2) fa risparmiare le materie prime che sarebbero necessarie per produrre altri contenitori;

3) la sterilizzazione delle bottiglie a rendere richiede circa sessanta volte meno energia rispetto alla produzione di nuove bottiglie;

4) garantisce un corretto comportamento del consumatore, che è indotto dalla cauzione a restituire il vuoto con percentuali superiori a quelle che può offrire la raccolta differenziata.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Divieto di uso in luoghi all'aperto di coriandoli in materiale plastico non biodegradabile)

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

« *1-bis*. In conformità al regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, titolo I, capo 2, articolo 3, numeri dall'1 al 6, al fine di tutelare l'ambiente e ridurre l'impatto delle microplastiche nell'ecosistema, è vietato l'uso in luoghi all'aperto di coriandoli e petali di piccole dimensioni in materiale plastico solido non biodegradabile e non compostabile, ovvero di ogni altro materiale sintetico solido di piccole e medie dimensioni in quanto fonti altamente inquinanti.

1-ter. Ai fini del presente decreto si intendono per:

a) coriandoli o petali di piccole dimensioni le particelle solide in plastica o altro materiale sintetico, insolubile in acqua, di misura uguale o inferiore a 5 millimetri;

b) coriandoli o petali di medie dimensioni le particelle solide in plastica o altro materiale sintetico, insolubile in acqua, di misura uguale o inferiore a 5 cm.

1-quater. La violazione del divieto di cui al comma 1-*bis* è punita con la sanzione amministrativa da euro 2.500 a euro 25.000 ».

Art. 2.

(Modifiche alla legge 27 dicembre 2017, n. 205, volte ad incentivare la produzione e la commercializzazione di prodotti in materiale biodegradabile)

1. Al comma 544 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: « per l'anno 2018 » sono inserite le seguenti: « e di 250.000 euro per gli anni 2019 e 2020 ».

2. Per la finalità di cui al comma 1, la dotazione del fondo di cui all'articolo 2, comma 323, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementata di 250.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

Art. 3.

(Modifica al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, volta ad incentivare la produzione e la commercializzazione di prodotti in materiale biodegradabile)

1. Dopo l'articolo 181 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:

« Art. 181-*bis*. – *(Norme per favorire la vendita di prodotti cosmetici sfusi o alla spina ed il riutilizzo di imballaggi primari)* – *1.* Al fine di promuovere nuovi modelli imprenditoriali, nuove forme di consumo consapevole, prodotti e materiali innovativi finalizzati alla prevenzione e riduzione progressiva degli imballaggi in coerenza con quanto disposto dalla direttiva 2008/98/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, favoriscono la vendita di prodotti cosmetici da sciacquare sfusi o alla spina ed il riutilizzo di imballaggi primari ».

2. Ai fini del presente articolo, si intendono per « prodotti cosmetici da sciacquare »: tutte le sostanze o miscele da sciacquare destinate a venire a contatto con l'epidermide, o con il sistema capillare, al fine esclusivo o principale di igiene personale. Rientrano nella suddetta definizione:

a) i saponi da toeletta, preparati da doccia, *shampoo*;

b) schiume, gel, creme da barba e saponi solidi da barba in coerenza con quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 e dalla decisione 2014/893/UE della Commissione del 9 dicembre 2014.

3. Per le finalità di cui alla presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con appositi accordi di programma, promuovono la vendita di prodotti sfusi o alla spina consistenti nell'impiego di imballaggi riutilizzabili più volte con conseguente riduzione dei rifiuti prodotti. La vendita di prodotti sfusi o alla spina, si può attuare mediante la diffusione di negozi a sé stanti o punti vendita all'interno di locali della grande distribuzione organizzata.

4. Agli esercizi commerciali che si avvalgono della vendita di prodotti cosmetici sfusi o alla spina si applica una riduzione della imposta comunale (TARI) in proporzione alla diminuzione della frazione in peso degli imballaggi primari. I comuni disciplinano con regolamento la riduzione della quota variabile della TARI e le modalità di applicazione del beneficio agli utenti di cui al presente comma.

5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per la finalità di cui alla presente legge:

a) promuovono iniziative idonee a sensibilizzare e informare i cittadini dei vantaggi che tali pratiche hanno sulla riduzione

di rifiuti da imballaggio, a diffondere un consumo consapevole nell'ambito di un'economia solidale e partecipata anche grazie ad un contatto diretto tra produttori e consumatori nel rispetto dell'ambiente e del lavoro;

b) creano e aggiornano una piattaforma in rete in cui sono tracciati, nell'ambito del proprio territorio, i punti vendita più vicini ove acquistare prodotti sfusi o alla spina;

c) organizzano per il personale degli esercizi commerciali corsi di formazione gratuiti con rilascio di attestato riconosciuto dalla regione o dalla provincia autonoma di Trento e di Bolzano di « operatore certificato per la vendita della cosmesi sfusa ». I corsi di cui alla presente lettera sono tenuti da farmacisti iscritti all'albo professionale e sono finalizzati a far chiarezza sugli obblighi di legge, sull'etichettatura e sulla tracciabilità dei prodotti cosmetici sfusi. Per le finalità di cui al presente articolo, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con proprio decreto, sentiti il Ministero della salute, il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, disciplina le procedure, le modalità e le condizioni delle predette campagne di sensibilizzazione e di formazione. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Art. 4.

(Restrizioni all'immissione sul mercato di determinati prodotti di plastica monouso)

1. In conformità alle indicazioni contenute nella parte C dell'allegato di cui all'articolo 6 della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio COM (2018) 340 del 28 maggio 2018, dal 1° gennaio 2020, e comunque previa comunicazione alla Com-

missione europea, i contenitori per bevande con tappi e coperchi di plastica possono essere immessi sul mercato nazionale solo se tali tappi e coperchi di plastica restano fissati al contenitore per la durata dell'uso previsto del prodotto.

2. I tappi e coperchi di metallo con sigilli di plastica sono esclusi dall'ambito di applicazione del comma 1.

3. La violazione del divieto di cui al comma 1, è punita con la sanzione amministrativa da euro 2.500 a 25.000.

Art. 5.

(Introduzione del sistema del vuoto a rendere)

1. Il sistema del vuoto a rendere si applica al recupero per il riutilizzo dei seguenti imballaggi riutilizzabili, di cui all'articolo 218, comma 1, lettera *e),* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, destinati all'uso alimentare:

a) le bottiglie ed i contenitori in plastica destinati all'uso alimentare utilizzati per acqua o per bevande di altro genere;

b) le bottiglie e i contenitori in vetro utilizzati per acqua, per bevande di altro genere o per alimenti di qualsiasi tipo;

c) le lattine e i contenitori in alluminio utilizzati per acqua, per bevande di altro genere e o per alimenti di qualsiasi tipo.

2. I produttori, gli utilizzatori e gli utenti finali di imballaggi riutilizzabili destinati all'uso alimentare, individuati ai sensi del comma 1, possono aderire a una filiera di recupero per il riutilizzo degli stessi imballaggi, di seguito denominata « filiera », costituita allo scopo di realizzare un sistema di restituzione degli imballaggi più sostenibile sotto il profilo ambientale ed economico, prevedendo, ove possibile, un numero minimo e massimo di riutilizzazioni dello stesso

imballaggio, compatibile con il materiale di cui esso è composto e calcolato in base all'intero ciclo di vita del manufatto.

3. Gli aderenti alla filiera che acquistano gli imballaggi versano una cauzione al venditore, commisurata alla quantità o al peso degli imballaggi stessi. Coloro che hanno versato la cauzione hanno diritto alla restituzione della cauzione pagata, proporzionalmente alla quantità o al peso degli imballaggi riconsegnati al venditore. Gli utenti finali degli imballaggi aderenti alla filiera provvedono alla raccolta degli imballaggi vuoti e utilizzabili ad essi restituiti dai consumatori, nonché al versamento ai medesimi consumatori di una quota della cauzione dagli stessi versata. I consumatori restituiscono gli imballaggi usati negli esercizi commerciali in cui li hanno acquistati, ricevendo in cambio la cauzione versata o un titolo all'acquisto di valore almeno equivalente.

4. Agli esercizi commerciali e ai produttori di imballaggi aderenti al sistema del « vuoto a rendere » si applica una riduzione della TARI in proporzione alla diminuzione della frazione in peso degli imballaggi. I comuni disciplinano con regolamento la riduzione della quota variabile della TARI e le modalità di applicazione del beneficio agli utenti di cui al presente comma.

Art. 6.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali »

della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

€ 1,00